

D.d.s. 28 febbraio 2025 - n. 2725
D.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Visti:

- la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le Direttive del consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;
- la rettifica della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, che disciplina il procedimento di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi ed in particolare l'art. 4 comma 1 che prevede che: «Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla programmazione, all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio delle misure previste dal presente decreto e di quelle previste dal Piano di cui all'articolo 6;»
- il decreto 22 gennaio 2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;»
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»
- la d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Preso atto che il punto 4 della citata d.g.r. prevede di demandare al competente dirigente U.O Sviluppo Filieri agroalimentari e zootecniche, servizio fitosanitario e politiche ittiche, previa condivisione dei contenuti con le altre Direzioni Generali interessate per gli aspetti di specifica competenza, l'applicazione con propri atti di quanto previsto nell'allegato A, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni di valenza prettamente tecnica;

Visto il decreto n. 679 del 24 gennaio 2023 d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 «Linee guida per l'attuazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000»;

Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/20 della commissione del 12 dicembre 2023 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva S-metolachlor, in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione;

Considerato che:

- il parametro utilizzato per la valutazione dell'impatto della presenza delle sostanze attive nelle acque superficiali lombarde e di conseguenza l'applicazione di specifiche misure di mitigazioni; è il rapporto MEC/SQA al 95mo percentile;
- a seguito delle elaborazioni con l'applicativo VandA dei risultati del monitoraggio delle acque superficiali svolto da ARPA durante le annualità 2022 e 2023 consultabili al seguente link: <https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/PAR>, mostrano come l'applicazione delle misure di mitigazione a partire

dal gennaio 2016 hanno permesso un ulteriore complessivo miglioramento della qualità delle acque superficiali;

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/20 ha revocato l'impiego della sostanza attiva S-metolachlor per la quale erano attive specifiche misure di mitigazioni e pertanto le stesse vengono a decadere;
- permangono alcune criticità per le sostanze attive Glyphosate - AMPA e Bentazone per le quali è necessario confermare misure di mitigazione appropriate;
- le misure di mitigazione possono essere modificate in funzione dell'evoluzione degli scenari tecnici e degli esiti del monitoraggio delle acque, in quanto le linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari rappresentano uno strumento dinamico;

Valutato a seguito delle nuove acquisizioni derivanti dall'elaborazione dei dati di monitoraggio di ARPA riferiti alle annualità 2022 e 2023, dalla revoca della sostanza attiva S-metolachlor di:

- aggiornare le Linee guida per l'attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, aggiornandone il Capitolo 9 «Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000», così come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prevedere che le misure di mitigazione previste nell'allegato A saranno attive a partire dal 15 aprile 2025;
- revocare il decreto n. 679 Del 24 gennaio 2023 d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 linee guida per l'attuazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000;

Valutato altresì di considerare validi i programmi già pervenuti per l'annualità 2025 al servizio fitosanitario presentati per le misure da adottare lungo le autostrade, tangenziali e ferrovie

Verificato il parere tecnico positivo, così come previsto al punto 4 dalla d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836, delle Direzioni Generali interessate, relativamente ai contenuti tecnici dell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che individua le competenze e i poteri dei dirigenti, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il decreto n. 679 del 24 gennaio 2023 «d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 Linee guida per l'attuazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - aggiornamento delle misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000»;

2. di approvare l'aggiornamento tecnico relativamente al capitolo 9 della d.g.r. 29 dicembre 2021 n. 5836 «Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico, delle acque potabili e dei siti Natura 2000» delle Linee guida per l'attuazione in Lombardia del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di prevedere che le misure di mitigazione previste nell'allegato A saranno attive a partire dal 15 aprile 2025;

4. di considerare validi i programmi già pervenuti per l'annualità 2025 al Servizio fitosanitario presentati per le misure da adottare lungo le autostrade, tangenziali e ferrovie;

5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
 Andrea Azzoni

Allegato A**CAPITOLO 9 MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO, DELLE ACQUE POTABILI E DEI SITI NATURA 2000**

9.1 PREMESSA

Come richiesto dalla Direttiva 128/2009/CE è necessario attuare opportune misure di mitigazione al fine di ridurre i rischi derivanti dall'utilizzo di alcuni prodotti fitosanitari che risultano più impattanti dalla valutazione eco-tossicologica eseguita.

A seguito delle evidenze derivanti dall'aggiornamento dei dati di monitoraggio e la loro elaborazione con l'applicativo Vanda, consultabili al seguente link <https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/PAR>, le misure di mitigazione riguardano le seguenti sostanze attive:

- Bentazone
- Glyphosate - AMPA Glyphosate

Le misure di mitigazione sono valide a partire dal 1° aprile 2025

Le misure sono rivolte:

- alla tutela dell'ambiente acquatico e delle acque potabili con riferimento a tutto il territorio lombardo
- alla particolare mitigazione del rischio ambientale all'interno dei Siti Natura 2000

9.2 MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELLE ACQUE POTABILI IN LOMBARDIA

Nella tabella seguente sono riportate le misure di mitigazione

Sostanza attiva	Mitigazione	Applicazione territoriale	Note
Bentazone	Divieto di utilizzare la sostanza attiva per i programmi di diserbo del riso	Tutto il territorio regionale	
Glyphosate - AMPA	<p>Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l.</p> <p>Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti</p>	Tutto il territorio regionale	<p>Rispettare le dosi minime e massime previste in etichetta</p> <p>Per i seminativi a riso sono escluse dal conteggio della SAU le superfici per le quali vengono attuate le misure fitosanitarie ufficiali contro <i>M. graminicola</i> (nematode cisticolo del riso)</p>
Glyphosate - AMPA	<p>Annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale esclusivamente per le aziende che aderiscono all'intervento SRA 03 del PSP 2023-2027 per una dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l.</p> <p>Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l</p> <p>La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti</p>	Tutto il territorio regionale	Rispettare le dosi minime previste in etichetta

Misure specifiche per la tutela dei Siti Natura 2000

Fatte salve le misure di mitigazione già indicate e valide su tutto il territorio lombardo, considerato il sistema produttivo presente nei siti Natura 2000, che evidenzia la presenza del mais e del riso come colture predominanti, sono applicate le seguenti ulteriori misure di mitigazione:

- divieto di utilizzo della sostanza attiva Bentazone per le colture di riso e mais;
- per la coltura del mais l'impiego dei geodisinfestanti è ammesso, sullo stesso appezzamento, ogni tre anni. Eventuali trattamenti eseguiti con una frequenza maggiore di quella indicata devono essere giustificati da un monitoraggio. Le modalità di monitoraggio devono essere indicate da un consulente abilitato e le evidenze dello stesso allegate al registro dei trattamenti;
- per la coltura del riso il trattamento insetticida contro il punteruolo acquatico è ammesso esclusivamente sulle fasce perimetrali, per una ampiezza massima di 25 m dai bordi della camera;
- Per tutte le colture in area Natura 2000 l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il rame è ammesso con nel limite di 4 kg/ha/anno di ione metallico distribuito.

CAPITOLO 10 USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI, IN AMBIENTE URBANO, LUNGO LE STRADE E LE FERROVIE

10.1 PREMESSA

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari nei seguenti ambiti:

- aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;
- ambiente urbano;
- lungo le strade;
- lungo le ferrovie

è soggetto alle prescrizioni individuate dal PAN nel capitolo A.5 "Misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette)".

Dal momento che l'utilizzo dei prodotti fitosanitari negli ambiti citati, rappresenta un potenziale rischio per la salute pubblica e può concorrere a ridurre la qualità dello stato delle risorse idriche, Regione Lombardia adotta alcune ulteriori misure di prevenzione e pone particolare attenzione all'utilizzo degli erbicidi. **Le misure descritte nei paragrafi seguenti sono operative dal 15 marzo 2019.**

10.2 MISURE DA ADOTTARE NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI E/O IN AMBIENTE URBANO

Il contenimento delle erbe infestanti nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano può essere effettuato con le seguenti modalità:

- diserbo meccanico e fisico;
- utilizzo di acido pelargonico;
- utilizzo di sistemi a base di acqua calda che veicolano tensioattivi biodegradabili al 100%;

L'impiego della sostanza attiva glyphosate è vietato, ad eccezione dei seguenti casi:

- aree oggetto di ordinanze, che prevedono anche l'impiego del glyphosate, emesse al fine di tutelare la salute umana (esempio gestione dell'ambrosia a seguito di ordinanza regionale);
- definizione di un piano di utilizzo;

In entrambi i casi il programma di diserbo, redatto da un consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE, e conservato presso la sede del titolare dell'area trattata, deve contenere almeno:

- la descrizione delle aree di intervento;
- le infestanti per cui sono previsti gli interventi;
- le epoche di intervento;
- la modalità di distribuzione;
- le formulazioni commerciali da utilizzare;
- le dosi di intervento;
- il numero complessivo dei trattamenti previsti che non può essere superiore a 2, alla dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di

glyphosate acido puro di 360 g/l. Nel caso di presenza di specie aliene e invasive, ai sensi del Reg (UE) 1143/2014 la dose massima ammessa è di 6 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. La presenza di flora aliena invasiva deve essere debitamente documentata (anche fotografica) ed allegata al registro dei trattamenti;

- la registrazione degli interventi.

Ogni altro tipo di intervento con prodotti fitosanitari che non ricadono nelle specifiche sopra riportate sono ammessi solo a fronte di specifiche prescrizioni disposte da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE. La prescrizione è redatta in forma scritta, su apposito modulo (allegato 5).

Il Consulente può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con i soggetti responsabili dell'area da trattare (Amministrazioni Locali, Enti Parco ecc.).

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari dovranno essere tarate ogni anno.

10.3 MISURE DA ADOTTARE LUNGO LE AUTOSTRADE, TANGENZIALI E FERROVIE

I soggetti responsabili della gestione delle aree poste lungo le autostrade, tangenziali e ferrovie sono tenuti a predisporre un programma di difesa e diserbo.

Tutti i programmi di difesa e diserbo che prevedono l'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere redatti da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012.

Il Consulente fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, nell'ambito professionale o può avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con il gestore dell'area da trattare.

I programmi devono avere l'obiettivo di:

- limitare l'uso dei prodotti fitosanitari caratterizzati da elevata tendenza alla percolazione ed elevati pericoli/rischi per l'ambiente;
- dare preferenza allo sfalcio per il contenimento della vegetazione sulle scarpate e all'utilizzo del taglio per il contenimento della vegetazione arborea;
- utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni e altri accorgimenti tecnici, quali l'irrorazione orientabile, il controllo elettronico dei volumi irrorati;
- utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di prodotti fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato dall'uso ripetuto dello stesso principio attivo;
- programmare gli interventi con l'uso del mezzo chimico tenendo conto delle previsioni meteorologiche;
- utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico;
- valutare le dosi di impiego necessarie in rapporto alle specie di infestanti presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilità.

Le attrezzature utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari devono essere tarate ogni anno.

I programmi di difesa e diserbo devono contenere almeno:

- descrizione delle aree di intervento;
- avversità/infestanti per cui sono previsti gli interventi con prodotti fitosanitari;

- epoche di intervento;
- principi attivi e relative formulazioni commerciali da utilizzare;
- dosi di intervento;
- numero complessivo dei trattamenti previsti;
- le modalità di registrazione degli interventi.

Nel caso in cui i programmi di diserbo prevedono l'utilizzo di glyphosate, la sostanza attiva può essere utilizzata per un numero massimo di due trattamenti alla dose massima di 4 litri/ha di formulato commerciale alla concentrazione di glyphosate acido puro di 360 g/l. Per tutti i trattamenti eseguiti è prevista una riduzione della deriva di almeno il 30% calcolata secondo quanto previsto dal documento già citato emanato dal Ministero della Salute. Le attrezzature impiegate debbono essere tarate ogni anno.

I programmi devono essere trasmessi al Servizio fitosanitario **entro il 1° marzo** di ogni anno all'indirizzo di posta elettronica: fitosanitario@pec.regione.lombardia.it. Eventuali modifiche devono essere inviate allo stesso indirizzo con 7 giorni di anticipo e comunque entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'esecuzione degli interventi non previsti. Il Servizio fitosanitario può richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni al programma entro 15 giorni lavorativi dal suo ricevimento, trascorso tale termine, in assenza di comunicazioni, il programma viene considerato conforme.